



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

OGGETTO: Ditta R.I.U. P.IVA 00808270888 – Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 - Impianto di trattamento e messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi stoccaggio rifiuti pericolosi e trattamento RAEE nel Comune di Modica (RG) foglio 168 part.lla 1147,954 e 955 c.da Fargione, Agglomerato industriale Modica-Pozzallo area ASI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTO il D.D.G. 1104/DAR del 22/07/2015, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l'incarico di Dirigente del servizio 7 – Autorizzazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO il D.M. 161 12 Giugno 2012 e ssmmii;
- VISTA il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al “Piano di gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la decisione della Commissione del 18/12/2012 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;



- VISTO il D.lgs n. 151 del 25 luglio 2005 “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche-rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- VISTO il D.lgs n. 49 del 14 marzo 2014 recante “attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*”;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “*Direttiva generale per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013*”;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l’Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2014/955 UE del 18/12/2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il DPR 59 del 13/03/2013 “*Regolamento recante la disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale*”
- VISTA l’istanza del 9 maggio 2013 assunta al protocollo dello scrivente Dipartimento al n. 19183 del 14/05/2013 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15 e del D.P.R. 20/10/1998 n. 403, successivamente integrata dalla nota 15/12/2014 assunta



la protocollo dello scrivente Dipartimento al n. 51062 del 16/12/2014 con la quale e Ditta R.I.U. s.n.c. do La Cognata Giovanni & C. con sede legale in Ragusa, Zona industriale terza fase, s.n.c., P.I. 008082270888, nella persona del L.R. La Cognata Giovanni, nato a Ragusa il 03/09/1961, ha richiesto il rilascio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione unica all'esercizio, alla gestione e alla integrazione/ampliamento di un impianto produttivo da adibire a centro per la lavorazione ed imballaggio di materia prima secondaria trattamento e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, stoccaggio rifiuti pericolosi e trattamento apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), operazioni R3-R4 e R13, da realizzarsi in Modica, c.da Fargione, foglio 168 part.lla 1147,954 e 955 Agglomerato industriale Modica-Pozzallo area ASI

- VISTI i titoli di proprietà delle particelle oggetto d'intervento, atto di compravendita n. 135507/18864 del 12/12/2005 - 147045/22909 del 25/02/2011 e 143974/21453 del 12/01/2009
- VISTO il progetto costituito da:
- layout impianto - corografia catastale
 - piante: uffici, capannoni e manufatti
 - pianta coperture: uffici capannoni e manufatti
 - prospetti
 - planimetria impianto antincendio
 - disposizione apparati antincendio
 - approvvigionamento idrico e fognario
 - stralcio dello strumento urbanistico
 - vincoli territoriali e ambientali per un raggio di KM2
 - documentazione fotografica dell'area d'intervento
 - relazione tecnica
 - allegato 3: planimetria capannone
 - allegato relazione planimetria generale
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 31/03/2015 con allegato rapporto istruttorio, durante la quale è stata rilevata la conformità urbanistica dell'area in oggetto ed alla quale il Servizio 2 DRA Tutela dall'Inquinamento Atmosferico dell'ARTA è risultato assente
- VISTA la nota prot. n. 16116 del 09/04/2015 con la quale questo Ufficio ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nell'iter autorizzativo dell'impianto in oggetto ed assenti in conferenza il verbale della Conferenza di servizi del 31/03/2015 invitando gli Uffici che non si erano ancora espressi a rilasciare il parere di competenza.
- VISTA la nota prot. n. 46334 del 02/11/2015 con la quale questo ufficio al fine di concludere il procedimento autorizzativo ha sollecitato il servizio 2 DRA Tutela dall'Inquinamento Atmosferico dell'ARTA a trasmettere il parere di competenza entro 10 giorni, trascorsi i quali si provvederà al rilascio del decreto con i limiti di emissioni previsti dalla Ditta istante nella relazione tecnica il cui stralcio è stato allegato alla citata nota
- VISTO il certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal del comune di Modica (RG), settore VI anno 2015 CDU n. 27 il quale certifica che i terreni in argomento ricadono in zona denominata D/1 all'interno del PRG dell'ASI della Provincia di Ragusa
- VISTA la nota prot. n. 53988 del 20/11/2014, con la quale il servizio 1 VAS VIA ha espresso parere di esclusione dalla via ex art. 20 comma 3 D.Lgs 152/06 comprensivo di screening di valutazione di incidenza ex art. 4 del D.A. 30/03/2007 con prescrizioni a favore della R.I.U. per l'impianto in argomento;

- VISTA la nota prot. 0052333 del 26/03/2015 con la quale il Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporto-Servizio Genio civile di Ragusa ha verificato che il lotto in questione ricade all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo area ASI e pertanto non necessita di parere ex art. 13 Legge 64/74
- VISTA la nota prot. 630/15/S.PRE.S.AL del 25/03/2015 con la quale il dipartimento di prevenzione (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) della ASP di Ragusa ha espresso il proprio parere favorevole
- VISTA la nota prot. n.662/IAV del 25/03/2015 con la quale l'A.S.P. di Ragusa Servizio igiene ambienti di vita esprime il parere di competenza favorevole;
- VISTA la nota prot. n. 166 del 26/03/2015, con la quale l'SRR ATO / Ragusa ha espresso il proprio parere favorevole al progetto
- VISTA la nota prot. 811 U.O. 07 del 25/03/2015 con la quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. Di Ragusa precisa che l'area d'intervento non ricade in zona soggette a vincoli paesaggistici
- VISTA la nota n. 0011769 del 24/03/2015 con la quale la provincia regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale esprime il proprio parere favorevole con prescrizioni
- VISTA la nota prot. n. 2257 del 08/05/2015 con la quale l'IRSAP trasmette la determina n. 08 del 07/05/2015 del Dirigente Responsabile dell'Ufficio periferico IRSAP di Ragusa con la quale è stato rilasciato parere di competenza dell'IRSAP a condizione che la Ditta effettui un pagamento qualora dovuta il pagamento degli oneri concessori all'IRSAP nella misura del 50% in quanto costruzione destinata a scopo produttivo ai sensi dell'art. 16 comma 13-14 della L.R. 8/2012
- VISTA la nota prot. 40669 del 03/07/2015 con la quale l'ARPA ST di Ragusa ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.152/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

- CONSIDERATO** che con nota n. 37552 del 03/09/2015, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Messina l'informativa di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/11 sulla Società in questione;
- VISTO** il patto d'integrità allegato al presente decreto;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno 2016 effettuata il 11/01/2016, per l'impianto oggetto del presente provvedimento;
- VISTA** la nota prot. n. 53630 del 16/12/15 con la quale il Servizio 7°- Autorizzazioni, di questo Dipartimento, trasmette copia dello schema del presente Decreto ai sensi la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la nota della Ditta, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 1699 del 15/01/16 con la quale, dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta il contenuto segnalando alcune incongruenze e chiedendo una modifica rispetto a quanto contenuto nella bozza ;
- RITENUTE** fondate le motivazioni a supporto della richiesta e pertanto di accogliere quanto dalla Ditta richiesto;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della autorizzazione unica limitatamente ai codici CER classificati come recuperabili ed alle relative operazioni previste sugli stessi nelle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998 e D.M. 161/2012;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06, si autorizza la Ditta R.I.U. di La Cognata Giovanni & C. s.r.l. con sede legale Ditta R.I.U. s.n.c. do La Cognata Giovanni & C. con sede legale in Ragusa, Zona industriale terza fase, s.n.c., P.I. 008082270888, all'esercizio dell'attività messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non, nel Comune di Modica (RG) foglio 168 part.IIe 1147,954 e 955 c.da Fargione, Agglomerato industriale Modica-Pozzallo area ASI secondo le operazioni di gestione previste nella tabella di cui al successivo art. 2

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni, a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i limiti alle emissioni in atmosfera, derivanti dall'utilizzo dei macchinari di cui al superiore art. 1, sono quelli fissati dalla relazione tecnica del 15/05/2013, parte integrante del presente provvedimento, che in ogni caso non possono essere meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa ambientale di settore vigente.

Art. 2

Il rifiuti ammessi in impianto e le relative attività autorizzate sono le seguenti :

CODICE	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	QUANTITA'T/A
080318	Toner per stampe esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	R13	10
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13	10
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13	50
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13	20
070213	Rifiuti plastici	R13-R3	20
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13-R3	5
150102	Imballaggi in plastica	R13-R3	10
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13-R3	50
150106	Imballaggi in materiali misti	R13-R3	100
160103	Pneumatici fuori uso	R13-R3	1000
160119	plastica	R13-R3	1000
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13-R3-R4	500
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli alla voce 160215	R13-R3-R4	10
170203	plastica	R13-R3	1000
191204	Plastica e gomma	R13-R3	2000
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13-R3-R4	4000
200139	plastica	R13-R3	10
200307	Rifiuti ingombranti	R13-R3-R4	1000
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	R13	5
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	R13	5
200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	R13	10
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 060702)	R13	5
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi	R13	20

	organici o altre sostanze pericolose		
080121*	Residui di vernici e di sverniciatori	R13	10
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati	R13	10
140603*	Altri solventi e miscele di solventi	R13	10
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13-R3-R4	5
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13	20
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	R13	5
030104*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	R13	20
080119*	Sospensioni acquose, contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13	5
080312*	Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose	R13	10
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	10
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	5
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R13	20
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	5
160107*	Filtri dell'olio	R13	5
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13	10
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13	20
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13	50
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R13	100
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	R13	20

170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13	10
191206*	Legno contenente sostanze pericolose	R13	20
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi, resine, contenenti sostanze pericolose	R13	5
200137*	Legno contenente sostanze pericolose	R13	20
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	R13-R3-R4	20
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13-R3-R4	50
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R13-R3-R4	20

Art. 3

La validità del presente Decreto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La capacità totale massima annua dell'impianto è la seguente:
 - non pericolosi pari a tonnellate 4.775
 - RAEE pari a tonnellate 4622
 - rifiuti pericolosi è pari a tonnellate 330
- Tutte le fasi delle attività lavorative dovranno interessare esclusivamente le aree di sedime dell'insediamento produttivo senza interferire con l'ambiente circostante.
- per il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la ditta è onerata di osservare le disposizioni contenute nel D.lgs n. 151 del 25 luglio 2005 "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche-rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" e nel D.lgs n. 49 del 14 marzo 2014 recante "attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Tutte le sezioni dell'impianto dovranno essere costantemente monitorate per individuare e/o prevenire eventuali rilasci accidentali durante la motivazione dei materiali.
- In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico ed all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto.
- Per le emissioni diffuse in ciascuna fase dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte quinta del DLG 152/06 e ss.mm.ii.
- E' fatto divieto assoluto di miscelazione di rifiuti pericolosi, mentre per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi potrà essere effettuata esclusivamente la miscelazione di rifiuti classificati con lo stesso codice CER.
- Tutte le strutture destinate allo stoccaggio dovranno essere realizzate in modo da garantire la separazione delle sostanze incompatibili, sicsetibili cioè di reagire pericolosamente tra loro.
- Il proponente dovrà tenere un registro nel quale vengano indicate, per ciascuna partita di rifiuti in entrata, la zona di giacenza all'interno dell'impianto e le analisi eseguite, oltre che eventuali operazioni effettuate sugli stessi.
- I rifiuti pericolosi dovranno essere imballati ed etichettati così come previsto dalle vigenti normative di settore, e stoccati all'interno in modo da garantire la salute dei lavoratori e la tutela delle componenti ambientali. Inoltre, sarà onere del proponente verificare l'integrità degli imballaggi e dell'etichettatura dei rifiuti, con particolare attenzione a quelli pericolosi, sia nelle fasi di carico e scarico dei rifiuti che durante le operazioni di movimentazione degli stessi.

- Le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovranno essere dotate di idonea cartellonistica indicante le classi di pericolo.
- Il proponente dovrà prevedere, all'interno del piano di emergenza, la gestione dei rifiuti che nelle fasi di carico/scarico e movimentazione all'interno dell'impianto dovessero subire rotture degli imballaggi. In particolare dovrà essere previsto un sistema di confinamento degli stessi con relativa raccolta della fase liquida che garantisca un elevato livello di protezione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali.
- In fase di esercizio il proponente, nell'ambito dei propri controlli produttivi, dovrà monitorare lo stato di conservazione e l'efficienza di tutte le strutture i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti) onde evitare contaminazioni del suolo. Il proponente è inoltre onerato di elaborare e attuare un piano di manutenzione dei macchinari e delle infrastrutture dell'impianto che ne garantisca il corretto funzionamento nel tempo anche in termini di emissioni di rumore.
- Lungo l'intero perimetro della proprietà dovrà essere adottato un impianto vegetazionale permanente con specie autoctone afferente alla vegetazione naturale potenziale dell'area di intervento. L'unità di compensazione dovrà essere realizzata in modo da essere una efficace misura di mitigazione nei confronti dell'impatto visivo e delle emissioni di polveri e rumori.
- L'area a verde dovrà prevedere l'uso esclusivo di specie autoctone scelte tra quelle afferenti alla vegetazione naturale dell'area e la realizzazione di siepi, muretti a secco e altre opere idonee a garantire la circuitazione delle specie.
- Dovrà essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso un'attenta conduzione dell'impianto volta alla salvaguardia delle matrici ambientali, aria, acqua e suolo, della flora, della fauna e della salute umana.
- La ditta dovrà provvedere al controllo delle acque reflue in uscita dall'impianto di trattamento, da effettuarsi all'avvio dell'attività e successivamente con frequenza annuale, per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla tab. 3 all.5 parte III del DLG 152/06 e ss.mm.ii per lo scarico in fognatura. Oltre ai parametri indicati nell'elaborato di progetto "prospetto di sintesi delle attività di monitoraggio ambientale", devono essere ricercati anche i parametri pesticidi fosforati e pesticidi totali, fermo restando l'osservanza delle specifiche norme e regolamenti relativi alla gestione delle acque reflue, delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.
- La ditta dovrà provvedere a effettuare una valutazione dell'impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/95 e del DPCM 14/11/1997, da effettuarsi all'avvio dell'attività e successivamente con cadenza triennale, le misurazioni dovranno essere eseguite con gli impianti in attività ed a pieno regime.
- I serbatoi di stoccaggio del combustibile a servizio di mezzi e attrezzature dovranno essere dotati di idoneo bacino di contenimento, dimensionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- L'organizzazione, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le operazioni relative alla gestione dei rifiuti quali messa in sicurezza, stoccaggio, individuazione e corretta individuazione delle aree, separazione dei rifiuti e materiali da sottoporre ad operazioni di smaltimento o recupero, ecc., dovranno essere coinvolti nel piano rispetto della vigente normativa nonché delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato VII del DLG n. 49/2014 e ss.mm.ii.
- L'inizio e la fine delle opere di realizzazione dell'impianto nonché l'avvio della gestione dell'impianto dovranno essere comunicati al Comune di Modica (RG) alla Provincia territorialmente competente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 4

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B. a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.;

- perizia giurata effettuata da un tecnico abilitato che attesti che la realizzazione dell'impianto è conforme al progetto approvato con il presente decreto;
- un repertorio fotografico dell'impianto realizzato;
- Nomina del Responsabile tecnico dell'impianto e relativa accettazione dell'incarico e certificazione dei requisiti soggettivi dello stesso.

Art. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

Art. 6

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alle autorizzazioni e/o concessioni in materia edilizia e quelle relative alle esecutività del progetto.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 8

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

Art. 9



Si approva il Patto di Integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta R.I.U. s.n.c. do La Cognata Giovanni & C. con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 10

La Provincia Regionale di Messina, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Ragusa, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 11

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 12

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Modica (RG), Provincia regionale di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. ST di Ragusa, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, Prefettura di Ragusa, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa.

Palermo, li 15 FEB 2016

Il Dirigente U.O. 2
(*Dot. ssa Mara Fais*)



Il Dirigente
Servizio 7 – Autorizzazioni
(*Dr. Antonio Patella*)